

CONTRATTO D'APPALTO

per servizi di gestione di prestazioni mediche per le strutture dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Lotto 7: Servizio di guardia attiva presso il Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina

CIG B1D6B2FF89, ID procedura Sintel 184306160

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Patrizia Simionato, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

Associazione Temporanea di Imprese (di seguito "ATI") tra

MST Group SRL Società Benefit, con sede legale in Vicenza (VI), Piazza Araceli n. 2, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Vicenza al n. 04210100246 REA VI-387621, C.F. e P.IVA 04210100246, in persona del Sig. Matteo Zanella, nato a Cittadella (PD) il 29/12/1978, C.F. ZNLMTT78T29C743V, residente in Isola Vicentina (VI), Via Povolare n. 3/B, nella sua qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante, mandataria,

e

BMC H24 Assistance S.r.l., con sede legale in Siena (SI) via della Pace n. 37, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Arezzo-Siena al n. 01492120520, REA SI-201542, C.F. e P.IVA 01492120520, in persona del Sig. Nicola Magliocca, nato a Camigliano (CE) il 23/02/1960, residente in Bellona (CE), Via Beniamino Gigli n. 11, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, mandante,

costituita con scrittura privata dell'8/08/2024, autenticata dal Dott. Paolo Dianese, Notaio in Vicenza, iscritto al collegio notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa in data 8/08/2024, Rep. n. 132.306, Reg. 26540, di seguito anche "**Appaltrice**" o "**Parte**".

Premesso che:

- presso il Distretto Ovest e il Distretto Est dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" sussiste una grave carenza di personale medico inserito nella dotazione organica, che rende estremamente difficoltosa l'erogazione delle prestazioni sanitarie;
- considerato che, allo stato attuale, non vi sono soluzioni alternative praticabili per garantire le prestazioni sanitarie, si è reso necessario esternalizzare alcuni servizi, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione di un pubblico servizio ed in attesa di reperire soluzioni alternative;
- con Delibera n. 828 del 23/05/2024, è stata indetta una gara europea a procedura aperta, ex art. 71, 108 e 128 del D.Lgs. n. 36/202, per l'affidamento di servizi di gestione di prestazioni mediche per le strutture dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" per un periodo di 12 mesi, suddivisa in 8 lotti, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- per il lotto 7 è stato previsto un importo a base d'asta annuale di € 1.209.600,00, con oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenze pari ad € 200,00, importi IVA esclusa, ed è stata espletata la gara con CIG B1D6B2FF89, svoltasi sulla piattaforma telematica Sintel con ID 184306160;
- con Delibera n. 1179 dell'11/07/2024, il lotto 7 è stato aggiudicato alla costituenda ATI tra MST Group SRL Società Benefit e BMC H24 Assistance S.r.l., come sopra rappresentata;

- è stato acquisito l'atto costitutivo di ATI tra MST Group SRL Società Benefit e BMC H24 Assistance S.r.l, agli atti dell'Ufficio Gare;
- l'Appaltatrice ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 3 del Capitolato d'Oneri (polizza fidejussoria n. N00315 / 114800988, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A.- Ag. N00315 – Salerno - in data 23/07/2024, e relativa appendice del 6/08/2024, per l'importo garantito di € 60.177,60) e le polizze RCT, RCO e professionali di cui all'art. 13 del Capitolato d'Oneri e all'art. 8 del Capitolato Tecnico, agli atti dell'UOS Gare;

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

Il servizio è regolato dalle disposizioni del presente Contratto, da quanto previsto in tutta la documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri, dall'Offerta Tecnica, dall'Offerta Economica e dal D.U.V.R.I. allegato (all. 1). Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti. Le premesse susesposte fanno parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire a regola d'arte il servizio di guardia attiva presso il Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina

Il servizio comprende:

- 1) servizio medico ambulatoriale di valutazione e gestione dei codici bianchi e verdi (stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 1888 del 23/12/2015) e, come da DGR n. 1035 del 12 luglio 2019, anche dei codici gialli nelle eventuali fasi di attesa presso il Pronto Soccorso;
- 2) servizio medico ambulatoriale di valutazione e gestione in caso di necessità di codici di gravità superiore al codice giallo (arancioni e rossi), presso il Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Vicenza e Noventa Vicentina;
- 3) servizio medico di assistenza ai pazienti.

Il fabbisogno presunto è di 120 turni/mese di cui:

- a. 60 turni h12 notturni per Vicenza;
- b. 30 turni h12 diurni per Vicenza;
- c. 30 turni h12 notturni per Noventa Vicentina.

Art. 3 Decorrenza e durata

Il Contratto decorre dall'1/09/2024 ed avrà la durata di 12 mesi.

Art. 4 Periodo di prova

Per i primi 2 mesi il servizio si intende conferito a titolo di prova. Al termine del periodo di prova, qualora l'Appaltatrice non abbia dimostrato affidabilità e serietà, a giudizio della Committente, questa potrà recedere dal Contratto, con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).

In caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova, all'Appaltatrice spetterà il solo corrispettivo per le prestazioni correttamente eseguite, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo o risarcimento, comunque denominato.

Art. 5 Proroga

La Committente si riserva il diritto di prorogare il Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di affidamento o della reinternalizzazione del servizio, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel Contratto.

Art. 6 Corrispettivo

L'Appaltatrice si obbliga ad eseguire il servizio verso il pagamento del seguente corrispettivo:

A	B	C	D
PREZZO OFFERTO PER TURNO H12 IVA ESCLUSA	NUMERO TURNI MENSILI PREVISTI IN CAPITOLATO	IMPORTO MENSILE OFFERTE IVA ESCLUSA A*B	IMPORTO ANNUALE OFFERTO IVA ESCLUSA C*12
€ 835,80 Euro ottocentotrentacinque/80	N. 120	€ 100.296,00 Euro centomiladuecentonovantasei/000	€ 1.203.552,00 Euro unmilione duecentotremilacinquecentocinquantadue/00 DI CUI: - costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico che i propri costi per la sicurezza afferenti l'attività d'impresa, di cui all'art. 108 comma 9 del d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: € 5.000,00; Euro cinquemila/00 - costi del personale che i propri costi della manodopera, di cui all'art. 108, comma 9 d.lgs. 36/2023, sono i seguenti: € 1.029.000,00; Euro unmilioneventinovemila/00

Totale corrispettivo presunto:

€ 1.203.552,00, euro unmilione duecentotremilacinquecentocinquantadue/00.

IVA esente.

Costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, come specificati nel D.U.V.R.I: Euro 200,00 (euro duecento/00).

I corrispettivi di cui al presente articolo remunerano ogni attività ed onere posti a carico dell'Appaltatrice dal Contratto dal Capitolato Tecnico, dal Capitolato d'Oneri e dall'Offerta Tecnica.

Art. 7 Fabbisogni

Il numero di turni mensili indicato agli artt. 2 e 6 si riferisce ad un presunto fabbisogno, subordinato a circostanze cliniche e tecnico-scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto dell'importo del Contratto, la

Committente potrà imporre all'Appaltatrice l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatrice non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Le attività oggetto dell'appalto potranno essere ridotte fino alla completa cessazione, qualora si realizzi il reperimento di personale dipendente o in convenzione.

Art. 8 Prezzi ANAC e OPRVE

In caso di pubblicazione del prezzo di riferimento del servizio oggetto del Contratto da parte dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) avvenuta durante la vigenza contrattuale, l'Appaltatrice dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 9 Revisione prezzi

In caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del Contratto, verificatasi durante l'eventuale proroga del Contratto e a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, verrà utilizzato l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento.

La Parte che intende avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi dovrà inoltrare la motivata e documentata richiesta di revisione all'altra Parte tramite PEC, entro 30 giorni dalla richiesta di proroga.

Art. 10 Rinegoziazione

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la Parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, che avverrà ai sensi dell'art. 120, co. 8, del D.Lgs 36/2023.

Art. 11 Fatturazione e pagamenti

Per i servizi effettivamente prestati l'Appaltatrice dovrà presentare **fattura mensile posticipata**, in conformità ai prezzi indicati all'art. 6.

Le fatture saranno emesse dalla mandataria in nome e per conto dell'ATI.

L'Appaltatrice dovrà emettere e trasmettere le fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Per indirizzare correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Ogni fattura dovrà essere intestata all'Azienda ULSS n. 8 "Berica" e dovrà riportare:

- descrizione dei servizi resi, quantità e periodo di riferimento
- CIG
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR

La Committente non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura il Direttore dell'Esecuzione del Contratto eseguirà l'accertamento delle prestazioni indicate in fattura.

Entro 30 giorni dall'accertamento avvenuto con esito positivo, verrà eseguito il pagamento della fattura.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito con cadenza mensile.

Il pagamento verrà eseguito alla mandataria in nome e per conto dell'ATI. La mandataria verserà alla mandante quota parte del pagamento ricevuto dalla Committente, in ragione della percentuale di partecipazione all'esecuzione del servizio e delle spese per esso sostenute e, in ogni caso, sulla base di

accordi interni all'ATI. La Committente è esonerata da qualsivoglia responsabilità giuridica per i pagamenti effettuati alla mandataria e nel caso di controversie tra le società dell'ATI in ordine alla ripartizione dei pagamenti o per qualsiasi altro motivo.

Il pagamento sarà eseguito su conti correnti bancari o postali dedicati.

Gli interessi moratori saranno corrisposti nei casi e con le modalità indicati dal D.Lgs. 231/2002.

In pagamenti saranno effettuati per i servizi regolarmente eseguiti.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., o sino a definizione della contestazione, salva l'applicazione delle penali.

Art. 12 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e all'art. 11 del Capitolato d'Oneri.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, l'Appaltatrice dovrà inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 13 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatrice a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili alla cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto alla cedente.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 10.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21 febbraio 1991.

Art. 14 Penali

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 7.1 del Capitolato Tecnico.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatrice per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A.R..

In caso di contestazione di inadempimento che possa dar luogo all'applicazione delle penali, l'Appaltatrice dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, salvo il diritto della Committente di agire per il risarcimento del danno ulteriore..

Art. 15 Risoluzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave inadempimento dell'Appaltatrice degli obblighi contrattuali, la Committente potrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'intimazione.

Entro tale termine l'Appaltatrice dovrà adempiere o rappresentare alla Committente, per iscritto, tramite PEC o raccomandata A.R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, e l'Appaltatrice non abbia adempiuto, il Contratto sarà risolto di diritto.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committente potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Appaltatrice, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, salvo il risarcimento del danno.

Art. 16 Recesso unilaterale

La Committente si riserva il diritto di recedere dal Contratto.

- 1) in caso di mancato superamento del periodo di prova, con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R: In tal caso all'Appaltatrice spetterà il solo pagamento dei servizi correttamente eseguiti;
- 2) in caso di cessazione delle carenze di organico che hanno motivato l'affidamento o di reinternalizzazione del servizio o di reperimento di soluzioni alternative all'affidamento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R. In tal caso all'Appaltatrice spetterà il solo pagamento dei servizi correttamente eseguiti;
- 3) senza necessità di motivazione, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi con PEC o raccomandata A/R. In tal caso all'Appaltatrice spetterà il pagamento dei servizi correttamente eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
- 4) in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio e/o per motivi di interesse pubblico, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatrice con PEC o raccomandata A/R. In tal caso all'Appaltatrice spetterà il solo pagamento dei servizi correttamente eseguiti, con esclusione di ogni risarcimento o ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile;
- 5) negli altri casi previsti dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri.

Art. 17 Sospensione dell'esecuzione

Le prestazioni in appalto configurano servizio pubblico o di pubblica necessità. L'Appaltatrice non potrà interrompere o sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in corso controversie con la Committente.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatrice in modo da turbare la regolarità del servizio costituisce reato, ai sensi dell'art. 331 c.p., e comporta per la Committente l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Appaltatrice costituisce, altresì, inadempimento contrattuale, sanzionabile con la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

La sospensione dell'esecuzione del Contratto potrà essere disposta esclusivamente dalla Committente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 121 del D.lgs 36/2026.

Art. 18 Forza maggiore e scioperi

In caso di cause di forza maggiore e/o scioperi, l'Appaltatrice è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio attraverso l'adozione di un piano di emergenza e la messa a disposizione di

risorse necessarie per gestire l'evento negativo, ripristinare le condizioni minime di servizio, recuperare una situazione regolare e minimizzare gli effetti della forza maggiore e/o degli scioperi.

In caso di sciopero si applicherà la L. 146/90 e s.m.i. In caso di scioperi generali di categoria, l'Appaltatrice dovrà segnalare alla Committente, mediante avviso scritto e con un anticipo di 5 giorni, la data effettiva dello sciopero programmato e le modalità con le quali intende espletare il servizio.

Art. 19 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatrice si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatrice medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 20 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l'Appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabile all'indirizzo web <https://www.aulss8.veneto.it/amm-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/>, pena la risoluzione del Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 21 Comunicazione tentativi di estorsione

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatrice si impegna a riferire tempestivamente alla Committente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Art. 22 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il Contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) PEC (posta elettronica Certificata),
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale delle Parti.

Art. 23 Trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, tel 0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatrice dichiara di aver letto l'informativa di cui all'art. 30 del Capitolato d'Oneri e presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 24 Responsabile trattamento dati

Con separato accordo, la Committente nomina l'Appaltatrice responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 del GDPR- Regolamento UE 2016/679

Art. 25 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Paolo Segalina, Dirigente medico presso l'UOC Accettazione e Pronto Soccorso di Vicenza, email paolo.segalina@aulss8.veneto.it, tel. 0444 753723, nominato con Delibera n. 1179 dell'11/7/2024.

Il DEC dovrà coordinare e supervisionare le prestazioni oggetto del Contratto, verificare l'idoneità dei titoli dei medici che verranno messi a disposizione dall'aggiudicatario prima dell'immissione in servizio, al fine di garantire il buon andamento del servizio. Il DEC, inoltre, riceverà le fatture e attesterà la liquidità delle stesse dopo avere verificato la corrispondenza tra i beni effettivamente consegnati, i dati contabili (ordini e fatture) ed i dati contrattuali (prezzo e qualità).

Art. 26 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatrice, ad esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ove dovuta, che rimane a carico della Committente.

Art. 27 Modifiche del Contratto

Nessuna variazione o modifica del Contratto potrà essere apportata dall'Appaltatrice, se non disposta dalla Committente, nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Art. 28 Divieto di cessione del Contratto

E' vietato all'Appaltatrice cedere, a qualunque titolo, il Contratto. Ogni patto contrario è nullo. E' ammessa la variazione soggettiva di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto 2), previa disposizione della Committente.

Art. 29 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

1) D.U.V.R.I.

Azienda ULSS n. 8 "Berica"

Il Direttore Generale

Dott.ssa Patrizia Simionato

RTI

MST Group SRL Società Benefit

BMC H24 Assistance S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Matteo Zanella

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29 del Contratto.

RTI
MST Group SRL Società Benefit
BMC H24 Assistance S.r.l.
Il Legale Rappresentante
Sig. Matteo Zanella
